

Codice A1421A

D.D. 15 marzo 2021, n. 361

**Fondazione "Residenza Anziani Zabert", con sede nel Comune di Valfenera (AT).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



ATTO DD 361/A1400A/2021

DEL 15/03/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Fondazione "Residenza Anziani Zabert", con sede nel Comune di Valfenera (AT).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all' articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza " Casa di Riposo Capitano Luigi Zabert" (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Valfenera (AT), trae le sue origini dal testamento del Capitano Luigi Zabert, il quale aveva fondato un lascito, amministrato e diretto dalla Congregazione di Carità di Valfenera, in virtù di regio Decreto del 05.04.1894 e fu costituita in ente morale con il medesimo Regio Decreto. .

- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con D.G.R. n. 27-6230 del 02.08.2013, ha per scopo "(...)- assistere gli anziani autosufficienti e non autosufficienti. (...)"

- il Presidente dell'IPAB, in esecuzione della deliberazione del Collegio Commissariale n. 15 del 14.02.2019, ha presentato istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione, pervenuta a questa Amministrazione in data 11.03.2019, con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 386.535,00, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta.

La fondazione assumerà la denominazione di Residenza Anziani Zabert.

A seguito di carteggio e colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali, la documentazione inviata con l'istanza è stata parzialmente integrata e modificata, con deliberazione del Collegio Commissariale n. 31 del 10.12.2020, trasmessa con nota datata 12.03.2021, pervenuta in pari data, con la quale sono stati riapprovati lo statuto e l'inventario.

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, come da relazione di attività agli atti, svolge attività di R.S.A., R.A.A..

Vista la nota di questo Settore, prot. n. 14220/ A1421A del 30.04.2020, con la quale il Comune di Valfenera è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dalla suddetta nota regionale, da parte del Comune di Valfenera non è pervenuta alcuna comunicazione in merito.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977

- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

DETERMINA

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l' idoneità all' iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Residenza Anziani Zabert", con sede nel Comune di Valfenera (AT), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 17 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall' iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l' espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell' ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato



STATUTO
FONDAZIONE
“RESIDENZA ANZIANI
ZABERT”



SOMMARIO

Sommario	2
Art. 1. Istituzione, denominazione e origini	3
Art. 2. Scopi istituzionali	3
Art. 3. Il Patrimonio	4
Art. 4. Mezzi Finanziari	4
Art. 5 Amministrazione della Fondazione	5
ART. 6 Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	5
Art. 7. Durata, cessazione e sostituzioni, compensi.....	5
Art. 8. Competenze del Consiglio di Amministrazione.....	6
Art. 9. Deliberazioni del Consiglio di amministrazione.....	6
Art. 10. Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di amministrazione	7
Art. 11. Attribuzione del Presidente	7
Art. 12. Il Direttore.....	8
Art. 13. Il Revisore dei conti	9
Art. 14. Esercizio finanziario	10
Art. 15. Estinzione della Fondazione	10
Art. 16. Organizzazione.....	11
Art. 17. Norma di rinvio.....	11



CAPO I

Origine - Scopo – Patrimonio

ART. 1. ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E ORIGINI

La Fondazione “Residenza Anziani Zabert” (di seguito denominata Fondazione) - già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla trasformazione della “Casa di Riposo Capitano Luigi Zabert” ex I.P.A.B. di Valfenera (AT)”.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e tecnica nell’ambito delle disposizioni del presente Statuto, nonché delle disposizioni normative e regolamentari statali e regionali in materia. Essa svolge la propria attività secondo il principio di economicità.

La Fondazione “Residenza Anziani Zabert” ha la sede legale ed è sita in VALFENERA (AT), 14017 Via Binelli n 34.

ART. 2. SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue le proprie finalità di solidarietà sociale e socio-sanitarie in continuità con l’ispirazione dei Fondatori della Istituzioni da cui origina e, pertanto, la sua azione è rivolta, in particolare, al settore dell’assistenza residenziale agli anziani e ai soggetti con patologie assimilabili a quelle dell’età senile.

Oltre all’ospitalità presso la Residenza il Regolamento di Organizzazione può prevedere la possibilità di erogare ulteriori servizi sociali, compatibilmente con le finalità statutarie illustrate e con le risorse finanziarie.

Le finalità di cui al precedente comma possono essere perseguite direttamente, indirettamente o per mezzo di convenzioni con le Autorità centrali dello Stato, con la Regione, con i Comuni con gli altri Enti territoriali o locali competenti.

E’ garantita con precedenza l’accoglienza presso la propria struttura ai residenti del Comune di Valfenera.

Le modalità di ammissione, di funzionamento e di erogazione dei servizi sono stabiliti nel Regolamento di organizzazione.

Nell’esercizio della sua attività la Fondazione:

Persegue solo finalità di solidarietà sociale;

- a) Non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) Non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano



imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- c) Ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) Ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa:
 - 1. A favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, (altro ente senza scopo di lucro), avente sede ed operante nel Comune di Valfenera con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale.
 - 2. Qualora non fosse applicabile il comma 1 al Comune ove ha sede l'immobile dell'ex IPAB confluita nel processo della Fondazione secondo le indicazioni desumibili dalle tavole di fondazione e dalle disposizioni testamentarie, se interessato e se accetta;
- e) Ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

ART. 3. IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili ad essa appartenenti nonché dai beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività anche a seguito di atti di liberalità. Essi sono di esclusivo uso della Residenza e l'eventuale alienazione dovrà essere ad esclusivo vantaggio della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionale e del volere testamentario. Il patrimonio iniziale della Fondazione derivante dalla trasformazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili inventariati al momento della trasformazione con atto trasmesso alla Regione secondo le modalità stabilite con regolamento di cui all'articolo 22 della Legge Regionale 5/2008.

Fanno parte del patrimonio **indisponibile** della Fondazione, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo del Codice Civile, i beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie:

- 1) Immobile 1, Comune di Valfenera Foglio 11, Numero 174, Sub 3, Via F. Binelli 34, Categoria B01, Classe U, Consistenza 15.388 mc, Superficie Catastale 4.977, Rendita 11.126,14, Valore Imu € 1.635.542,58;
- 2) Immobile 2, Comune di Valfenera, Foglio 11, Numero 174, Sub 4, Via F. Binelli 34, Categoria A02, Classe 1, Consistenza 3 vani, Superficie Catastale 59, Rendita 130,15, Valore Imu € 21.865,20;
- 3) Immobile 3, Comune di Valfenera, Foglio 11, Numero 174, Sub 2, Via F. Binelli 34, Categoria C02, Classe U, Consistenza 27 mq, Rendita 41,83, Valore Imu € 7.027,44;

Fanno parte del patrimonio **disponibile** della Fondazione, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo del Codice Civile, i beni mobili e immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie elencati in appositi inventari conservati presso la sede dell'ente.

ART. 4. MEZZI FINANZIARI

- 1) Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 - a. redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
 - b. rette corrisposte dagli utenti;



- c. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio
- 2) La Fondazione gestisce i propri servizi e attività sia per mezzo della propria struttura organizzativa, che attivando tutte le forme e modalità consentite dalle normative vigenti e ponendo in essere gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.
 - 3) Per i servizi di cui al precedente articolo 2, comma 2, potranno essere stipulate apposite convenzioni con i comuni interessati i quali concorreranno ad individuare caratteristiche, modalità di espletamento e soggetti destinatari dei servizi stessi.
 - 4) La Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, può partecipare ad associazioni, enti, consorzi e società o fondazioni di diritto privato o costituire nuovi soggetti con personalità giuridica pubblica e privata al fine di migliorare l'efficacia e l'economicità della propria azione o per svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

Capo II

Organi della Fondazione

ART. 5 AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione
- 2) Il Presidente
- 3) Il vice presidente

ART. 6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti, compreso il presidente, nominati dalla persona del Sindaco in carica del Comune di Valfenera (AT), in ragione della sua autorevolezza derivante dalla preposizione alla carica e non come organo di vertice del Comune e senza riscontro e/o mandato di rappresentanza da parte del comune. I componenti sono scelti tra persone in possesso di specifica competenza o esperienza attinenti alle finalità della Fondazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

Il Consiglio di amministrazione si insedia entro 30 giorni dalla nomina dei suoi componenti.

Nella seduta d'insediamento, vengono eletti, a maggioranza dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente.

ART. 7. DURATA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONI, COMPENSI

- 1) I componenti del Consiglio di amministrazione durano cinque anni e sono sempre rieleggibili.
- 2) Il Consiglio di amministrazione uscente ex IPAB permane in carica sino all'insediamento dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.



- 3) I componenti del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri, che rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
- 4) Decadono dalla carica i componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e gli interessati non provvedano a rimuoverle entro i termini e con le modalità previste dalla normativa regionale.
- 5) Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese adeguatamente motivate e ben stimate dal Presidente e dal Direttore, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento di cui si sono dotati.

ART. 8. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di programmazione dell'attività dell'Fondazione. In particolare ad esso compete:
 - a. Delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno 4 componenti;
 - b. lo scioglimento della Fondazione con la presenza e con il voto favorevole di almeno 4 componenti;
 - c. la verifica sull'attività e sui risultati della gestione;
 - d. la nomina del presidente, del direttore e dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili o del Revisore unico;
 - e. l'approvazione del piano programmatico e del bilancio;
 - f. l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Fondazione;
 - g. l'approvazione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione nonché l'adozione di ogni altra decisione inerenti alla gestione del patrimonio stesso;
 - h. la deliberazione dell'eventuale fusione della Fondazione e la proposta di estinzione della stessa,
 - i. l'approvazione degli accordi o delle convenzioni di cui all'articolo 4.

ART. 9. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e in ogni caso nei periodi stabiliti dalle normative vigenti per assumere le deliberazioni relative alle proposte di piano programmatico e di bilancio. Può riunirsi per deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro trenta giorni dalla richiesta.
- 2) Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri, anche a mezzo fax o attraverso posta elettronica, almeno quarantotto ore prima di quello stabilito per la seduta. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione recanti l'ordine del giorno sono trasmessi al Direttore Generale e al Organo di revisione contabile, se invitati. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.



- 3) Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; non partecipa nel caso in cui siano in discussione proposte di deliberazioni che lo riguardino.
- 4) Il Presidente in accordo con il Direttore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti e funzionari della Fondazione o esperti esterni. Gli stessi devono comunque abbandonare la seduta prima della espressione di voto. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere l'Organo di revisione contabile.
- 5) Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.
- 6) Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore ed a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4 componenti;
- 7) L'espressione del voto avviene in forma palese. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.
- 8) Il Consiglio di amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, se tutti i componenti sono presenti e consenzienti.
- 9) Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.
- 10) I Consiglieri non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale ovvero l'abbiano i loro coniugi o i parenti ed affini sino al quarto grado.
- 11) I Consiglieri hanno diritto di far constare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo.

ART. 10. VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del Direttore. Qualora il Direttore non partecipi alla seduta od a parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione. I verbali, sottoscritti da tutti i Consiglieri presenti alla seduta e dal Direttore, sono raccolti in apposito registro.

ART. 11. ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, salvi i casi di delega al Direttore o ai dirigenti se previsti.
- 2) Compete al Presidente:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
 - b. firmare gli atti del Consiglio oltre ai processi verbali delle sedute;



- c. vigilare sull'andamento della Fondazione e sull'operato del Direttore Generale se previsto;
 - d. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e. coordinare e mantenere l'unità di indirizzo del Consiglio di Amministrazione per la realizzazione dei programmi ed il conseguimento dei risultati previsti;
 - f. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni dalla loro adozione;
 - g. sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento e di comunicazione con le Amministrazioni pubbliche e con le espressioni organizzate dell'utenza promuovendo la partecipazione degli utenti e dei cittadini all'attività della Fondazione.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal vice presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.
 - 4) La carica di presidente è incompatibile nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 12. IL DIRETTORE

12.1 Nomina e requisiti

- 1) Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione anche al di fuori della dotazione organica e deve possedere i seguenti requisiti:
 - a. Diploma di laurea;
 - b. Esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private.
- 2) Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto di appartenenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione.
- 3) Il Consiglio di amministrazione valuta annualmente i risultati raggiunti dal Direttore sulla base degli obiettivi annuali della gestione e degli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico. Nel caso la gestione della Fondazione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ritenuti essenziali per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione o dell'inosservanza delle direttive generali impartite, il Consiglio di amministrazione può revocare o risolvere il contratto del Direttore generale.

12.2 Attribuzioni

- 1) Il Direttore ha la responsabilità gestionale della Fondazione. Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della normativa vigente e di tutte le funzioni assegnate, in assenza in organico, alle figure di Segretario e di Referente Contabile. Competono inoltre al Direttore tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, programmazione e verifica.
- 2) Egli, nell'ambito delle linee di pianificazione e programmazione Fondazionale e nel rispetto degli indirizzi generali della Fondazione definiti dal Consiglio d'Amministrazione, dei Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, è dotato della più ampia autonomia nell'organizzazione dei servizi e degli uffici della Fondazione, nella gestione delle risorse umane e delle risorse economiche e finanziarie assegnate, nell'acquisizione dei servizi e



- dei beni strumentali necessari. Nell'esercizio del suo ruolo tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie Fondazionali rappresentando la Fondazione in tutte le sedi tecniche e gestionali e nei casi in cui sia delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
- 3) Il Direttore:
 - a) Formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di amministrazione esprimendo, nei casi previsti, i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle stesse;
 - b) Esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - c) Sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo e di documento di budget, di bilancio consuntivo, del bilancio sociale delle attività e dei contratti di servizio;
 - 4) Al Direttore spetta inoltre:
 - a) stipulare contratti e sottoscrivere convenzioni e protocolli di intesa;
 - b) gestire le relazioni sindacali presiedendo la delegazione trattante;
 - c) rappresentare la Fondazione in giudizio sia come attore che come convenuto nei casi in cui sia a ciò delegato. In tal caso sottoscrive la procura alle liti;
 - d) accettare lasciti e donazioni;
 - e) conferire gli incarichi esterni e quelli ai Direttori e Responsabili, verificando e controllando la loro attività anche mediante l'esercizio del potere di avocazione o di sostituzione in caso di necessità o urgenza, inadempimento o inerzia degli stessi;
 - f) l'assunzione di tutti i diversi atti di gestione eventualmente non attribuiti ai dirigenti e/o ai funzionari responsabili di servizio.
 - 5) Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di amministrazione.
 - 6) Il Direttore svolge anche il ruolo di Segretario e collabora con il Presidente:
 - a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
 - b) all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
 - c) svolge compiti di collaborazione in funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti dell'organo dell'ente in conformità alle leggi ed allo Statuto
 - d) partecipa con funzioni consultive, referente di assistenza alle riunioni delle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita allo stesso in base alle previsioni di legge, dello Statuto o conferite direttamente dal Presidente.

ART. 13. IL REVISORE DEI CONTI

1. Nomina e durata

L'Organo di Revisione contabile è costituito da un Revisore unico nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il Revisore unico dura in carica cinque anni e comunque fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, ed è rinominabile.

Il Revisore unico non è revocabile salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia.



2. Funzioni

Il Revisore unico esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria della Fondazione e svolge ogni altra funzione prevista dal codice civile e dal presente Statuto. In particolare il Revisore Unico:

- a) esprime pareri sulla proposta di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico annuale preventivo e sui documenti allegati;
- b) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di bilancio consuntivo inserendovi valutazioni e proposte in merito alla efficienza ed economicità della gestione.

Il Revisore Unico, se invitato, può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Capo III

Norme generali di Amministrazione

ART. 14. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione approva il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

La Fondazione redige un regolamento di contabilità, che disciplina la formazione e il contenuto dei documenti contabili e che garantisce in ogni caso l'autonomia contabile e finanziaria della Fondazione, assicurata dalle risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite patrimoniali e da altre entrate e disciplina gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi dell'Fondazione, in conformità alle disposizioni della normativa regionale

ART. 15. ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C. In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di:

- 1) A favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, (altro ente senza scopo di lucro), avente sede ed operante nel Comune di Valfenera con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale.
- 2) Qualora non fosse applicabile il comma 1 al Comune ove ha sede l'immobile dell'ex IPAB confluita nel processo della Fondazione secondo le indicazioni desumibili dalle tavole di fondazione e dalle disposizioni testamentarie, se interessato e se accetta;

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.



Capo IV

Organizzazione personale

ART. 16. ORGANIZZAZIONE

- 1) L'organizzazione dei servizi e l'attività amministrativa in generale sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia ed efficienza.
- 2) La Fondazione si dota di un Regolamento di Organizzazione che disciplina, in particolare, l'articolazione della struttura organizzativa, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa, nonché gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli organi.

Capo V

Disposizioni finali

ART. 17. NORMA DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali in materia.